



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 febbraio 2009 (10.02)  
(OR. en)

6159/09

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2008/0083 (COD)

---

---

DRS 13  
COMPET 67  
CODEC 141

#### NOTA

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)
n. doc. prec.:	5843/09 DRS 7 COMPET 43 CODEC 92
n. prop. Com:	8647/08 DRS 9 COMPET 143 CODEC 492
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società ( <b>prima lettura</b> ) - <i>Esame di una proposta di compromesso in vista di un accordo</i>

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 18 aprile 2008 la Commissione ha presentato una proposta di modifica delle direttive 68/151/CEE ("prima direttiva sul diritto societario") e 89/666/CEE ("undicesima direttiva sul diritto societario") come parte del secondo pacchetto di "interventi rapidi" illustrato nell'allegato I della comunicazione della Commissione intitolata "Interventi rapidi per il 2008 destinati a ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea"<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda la prima direttiva sul diritto societario, la proposta si prefigge di abolire gli obblighi di pubblicazione degli atti societari in forma cartacea, facendo pubblicare tali informazioni su una piattaforma elettronica centrale che gli Stati membri saranno tenuti a installare presso ogni registro di commercio nazionale.

---

<sup>1</sup> Doc. 7585/08.

Quanto all'undicesima direttiva sul diritto societario, la proposta si prefigge di semplificare la pubblicazione degli atti relativi a succursali di società, qualora tali succursali operino in uno Stato membro diverso da quello della società.

2. La proposta è stata esaminata dal Gruppo "Diritto delle società" in due riunioni in data 19 maggio e 18 giugno 2008, da cui è emerso un vasto sostegno all'essenziale della proposta della Commissione che si è poi tradotto in una proposta di compromesso della Presidenza resa disponibile poco tempo dopo<sup>2</sup>.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 19 novembre 2008<sup>3</sup>, presentando 11 emendamenti alla proposta della Commissione. I più importanti (in particolare gli emendamenti 3 e 11), riguardanti la prima direttiva sul diritto societario, sono analizzati nella parte II della presente nota.
4. Il 6 gennaio 2009 il Gruppo "Diritto delle società" ha esaminato il parere del Parlamento, a cui la maggioranza delle delegazioni si è dichiarata contraria. Sulla base del dibattito svoltosi, la Presidenza ha elaborato una proposta di compromesso generale<sup>4</sup>, che è stata esaminata dagli Addetti (Diritto delle società) il 14 gennaio e il 4 febbraio 2009. Pur avendo raggiunto un ampio accordo sulla maggior parte della proposta di compromesso della Presidenza, riportata nell'Addendum alla presente nota, le delegazioni mantengono posizioni divergenti sulla modifica proposta per la prima direttiva sul diritto societario, specie sulla questione se consentire o meno agli Stati membri di mantenere in vigore altre forme nazionali di pubblicazione degli atti societari (a spese della società) oltre a quella proposta mediante la piattaforma centrale. La questione, analizzata qui di seguito (parte II) e nell'addendum alla presente nota, va affrontata come parte di un pacchetto di compromesso globale che potrebbe costituire la base di un possibile accordo con il Parlamento europeo in seconda lettura.

---

<sup>2</sup> Doc. 11275/08.

<sup>3</sup> Doc. 15963/08.

<sup>4</sup> Docc. 5067/09 e 5843/09 (versione riveduta).

## **II. QUESTIONE INSOLUTA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SOCIETARI**

5. La Commissione propone, all'articolo 1, di sostituire la pubblicità obbligatoria degli atti e delle indicazioni delle società nei bollettini nazionali (attualmente prevista all'articolo 3, paragrafo 4 della prima direttiva sul diritto societario) con una pubblicità obbligatoria in una piattaforma elettronica centrale da installare in ciascuno Stato membro. Mentre i costi relativi alla suddetta piattaforma (compresa l'iscrizione dei dati nel registro) sono coperti da un'unica tassa a carico delle società, nessuna tassa specifica dovrebbe essere imposta per qualsiasi altra forma nazionale di pubblicazione eventualmente richiesta dagli Stati membri.
6. Nel suo parere il Parlamento non contesta l'introduzione dell'obbligo di pubblicare gli atti societari in una piattaforma elettronica centrale invece che su un bollettino nazionale. Ciò nondimeno, con gli emendamenti 3 e 11 (riguardanti rispettivamente il nuovo considerando 6 bis e l'articolo 3) suggerisce di consentire esplicitamente agli Stati membri di mantenere, a talune condizioni, eventuali forme nazionali aggiuntive di pubblicazione di tali atti (compresa la pubblicazione nella stampa nazionale o locale). Ciò può comportare tasse aggiuntive a carico delle società, che gli Stati membri, secondo il Parlamento, saranno autorizzati ad incorporare nell'unica tassa imposta alle società.
7. La maggioranza delle delegazioni e la Commissione hanno dichiarato di essere contrarie ai due emendamenti del Parlamento e di appoggiare la proposta originaria della Commissione quale leggermente modificata dal Gruppo nel giugno 2008. Le suddette delegazioni hanno rilevato che la posizione del Parlamento pregiudicherebbe gravemente le iniziative per la semplificazione del diritto societario e la riduzione degli oneri amministrativi e finanziari gravanti sulle società a causa dei vari obblighi di pubblicazione. Hanno altresì fatto riferimento in particolare all'approvazione generale di tali iniziative al più alto livello politico e alla particolare importanza che rivestono per le PMI nell'attuale crisi economica. D'altro canto, alcune altre delegazioni hanno espresso il loro sostegno ai due emendamenti dichiarandosi disposte ad accettare il parere del Parlamento nel suo insieme. Dette delegazioni hanno sottolineato l'importanza del fatto che la pubblicazione di atti societari nei giornali nazionali o locali presenta ancora un valore aggiunto per le società locali, soprattutto in quelle parti dell'Unione dove l'accesso a Internet non è ancora soddisfacente o non offre garanzie

sufficienti per il diritto degli azionisti o dei terzi di essere informati circa gli atti della società. Esse hanno altresì addotto la necessità di mantenere questa fonte di finanziamento per la stampa nazionale come ulteriore argomentazione a favore del loro sostegno alla posizione del Parlamento.

8. Per risolvere la questione, ma anche per far fronte alle richieste di un periodo di attuazione più lungo avanzate da molte delegazioni, la Presidenza suggerisce, a titolo di compromesso, di:

- prorogare il termine di attuazione della direttiva al 31 dicembre 2010 (dal 30 aprile 2010 previsto nella proposta della Commissione) (articolo 3, paragrafo 1, primo comma del doc. 6159/09 ADD 1);
- prevedere un termine supplementare speciale per l'attuazione della direttiva entro il 31 dicembre 2012 per quegli Stati membri in cui sono in vigore obblighi di pubblicazione aggiuntivi (articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del doc. 6159/09 ADD 1) e
- introdurre l'obbligo per la Commissione di riesaminare, cinque anni dopo l'attuazione della direttiva, la sua applicazione ed eventualmente proporre le modifiche necessarie (nuovo articolo 3 bis del doc. 6159/09 ADD 1).

### **III. CONCLUSIONE**

9. **Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad esaminare e risolvere la questione insoluta di cui alla parte II, al fine di raggiungere un accordo su un testo di compromesso generale per la direttiva proposta, quale base per futuri negoziati con il Parlamento europeo.**